

# STATUTO

## **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE ONDE DEL MARE**

**(A.S.D.C. ONDE DEL MARE)**

### ***Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede***

È costituita un'Associazione Sportiva dilettantistica e Culturale nella forma della associazione priva di personalità giuridica, disciplinata a norma del Titolo II Cap. III art. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata:

***“Associazione Sportiva dilettantistica e Culturale ONDE DEL MARE”.***

L'Associazione ha la propria sede sociale nel Comune di Milano e aderisce ad un Ente di Promozione Sportiva, riconosciuta dal CONI, del quale accetta lo Statuto ed i regolamenti. Essa si impegna, altresì, ad osservare i regolamenti e lo statuto del Coni, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline associate.

### ***Art. 2 – Durata***

La durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

### ***Art. 3 – Caratteristiche***

L'Associazione Sportiva dilettantistica e Culturale ONDE DEL MARE è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali avanzi sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### ***Art. 4 – Scopi e attività***

L'Associazione Sportiva dilettantistica e Culturale ONDE DEL MARE attraverso i metodi del libero associazionismo, si propone come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

L'Associazione Sportiva dilettantistica e Culturale ONDE DEL MARE persegue i seguenti scopi istituzionali:

- a) promuovere momenti aggregativi volti a condividere il valore del mare per il raggiungimento della serenità e della pace interiore;
- b) promuovere lo sviluppo di ogni tipo di sport o attività motoria legati al mare, in particolare nuoto, vela e pesca sportiva;
- c) promuovere e gestire attività sportive, culturali, turistiche, ricreative, del tempo libero, ambientali, educative e di carattere sociale rivolte
  - 1) alla conoscenza degli aspetti scientifici, tecnologici, culturali e della tradizione mediterranea legati al mare e alla navigazione;
  - 2) ad allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti, operatori sociali e psicologi affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura unito all'importanza della pratica sportiva come un bene per la persona secondo l'antico precetto “Mens sana in corpore sano”;

- 3) alla conoscenza della cultura musicale, letteraria, poetica ed artistica dei popoli del mondo, nonché delle loro diverse lingue, forme espressive e professioni attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, mostre, gruppi di studio monotematici, laboratori creativi per bambini;
- d) promuovere e trasmettere le tradizioni, gli usi, i costumi e la storia degli abitanti delle città di mare; far conoscere i beni culturali e ambientali delle coste mediterranee a partire da quelle italiane attraverso le seguenti attività:
  - 1) escursioni guidate a piedi diurne, notturne, giornaliere e weekend lungo le coste e i monti circostanti;
  - 2) escursioni guidate in barca diurne, notturne, giornaliere e weekend;
  - 3) organizzazione di percorsi culturali tra le bellezze artistiche, architettoniche e ambientali delle città marine con l'eventuale ausilio di altre associazioni e guide turistiche;
  - 4) valorizzazione della cucina tipica mediterranea;
  - 5) promozione della letteratura del mare con consigli bibliografici di lettura;
  - 6) realizzazione di pubblicazioni, scritti e video per una migliore conoscenza dell'ambiente marino;
  - 7) rapporti con Università, gruppi di ricerca scientifici, enti pubblici e privati, aventi per oggetto la ricerca ambientale, anche mediante l'istituzione di corsi didattico/scientifici di specializzazione e l'organizzazione di visite guidate.
- e) diffondere e trasmettere l'amore per il mare, per il viaggio consapevole e la cultura in senso lato ad adulti e bambini, far conoscere tradizioni, miti, storia e leggende, attraverso le seguenti attività:
  - 1) attività educative e didattiche; corsi di aggiornamento e di perfezionamento, gruppi di studio e di ricerca; seminari nelle scuole di ogni ordine e grado;
  - 2) attività ludico-ricreative per la conoscenza dell'ambiente marino;
  - 3) attività didattiche e di formazione professionale per scopi di natura sociale;
- f) realizzare ed organizzare studi e iniziative a livello locale e interventi a carattere turistico-culturale richiedendo, ove possibile, il contributo previsto dalle leggi dello Stato, a enti locali e organismi privati;
- g) organizzare manifestazioni ed eventi culturali, turistici e sportivi;
- h) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, turistiche, ricreative educative ed assistenziali;
- i) allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni sportive, culturali, turistiche, ricreative e didattiche, riservando la somministrazione e/o i servizi ai soli soci;
- j) esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

L'Associazione non ha né carattere né fini politico-partitici, religiosi o razziali.

#### ***Art. 5 – Modalità operative***

L'Associazione si avvale, oltre che delle proprie strutture organizzative, anche di lavoro volontario espletato da tutti coloro che condividono le finalità e intendono sostenere le iniziative, i programmi, gli scopi dell'Associazione.

L'Associazione è caratterizzata dall'elettività e gratuità delle cariche sociali e dall'obbligatorietà del

bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

In tale ambito, limitato al D. Lgs. 460/97, l'Associazione si riserva di svolgere attività commerciale e stipulare contratti relativi ad operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e di qualsiasi genere, al fine di procurarsi sia gli immobili destinati alla sede sociale e ad eventuali sedi periferiche, sia la titolarità di ogni altro bene o diritto di utile a consentire e migliorare l'efficienza della propria organizzazione.

#### ***Art. 6 – Soci***

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi istituzionali e ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statuari.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale e degli eventuali contributi associativi deliberati dal Consiglio direttivo in relazione alle diverse attività istituzionali, che verranno organizzate in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Tale quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non è trasmissibile né rivalutabile.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono uniformi e volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### ***Art. 7 – Diritti dei soci***

Tutti gli associati maggiori di età godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee nonché dell'elettorato attivo e passivo ed hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svolgasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal circolo stesso.

#### ***Art. 8 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci***

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti norme:

- a) presentazione della domanda su apposito modulo che verrà vagliata dal Consiglio direttivo;
- b) accettazione del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo, dopo aver deliberato l'ammissione dei soci, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La qualità di socio si perde per:

- a) mancato rinnovo della quota annuale, nei termini previsti dal Consiglio direttivo;
- b) recesso volontario;
- c) espulsione;
- d) decesso.

Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

L'espulsione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri per comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione e con le norme del presente Statuto e per danni morali o materiali volontariamente arrecati all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio e il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. L'associato espulso non può essere più ammesso.

### **Art. 9 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione Sportiva dilettantistica e Culturale ONDE DEL MARE:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito.

### **Art. 10 – L'Assemblea generale**

L'Assemblea generale dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea delibera attraverso il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2 del Cod. Civ.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame del bilancio preventivo e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno; in quest'ultimo caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.

### **Art. 11 – Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria adempie ai seguenti compiti:

- a) elegge il Consiglio direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;
- b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'anno precedente;
- c) approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- d) approva eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

L'Assemblea straordinaria adempie ai seguenti compiti:

- a) delibera le modifiche al presente Statuto;
- b) esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;
- c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione.

Le convocazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono effettuate con avviso scritto spedito per posta ordinaria o elettronica al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima della data

fissata.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere: la data, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a ventiquattro ore. Non è previsto l'uso di deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza del numero legale, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  del numero legale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

### ***Art. 12 – Il Consiglio direttivo***

Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri eletti fra i soci. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiore ad un anno.

Il Consiglio direttivo rimane in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Consiglio può attribuire incarichi particolari ai membri dell'Assemblea dei soci e costituire commissioni e settori di attività.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di due consiglieri.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto spedito per posta ordinaria o elettronica al domicilio di ogni membro da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti.

### ***Art. 13 – Compiti del Consiglio direttivo***

Il Consiglio ha il compito di:

- a) redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee proposte dall'Assemblea dei soci;
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

- c) stabilire gli importi delle quote annuali;
- d) redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- g) formulare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;
- i) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l'utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività;
- j) deliberare la costituzione di sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali
- k) adottare i provvedimenti di sospensione dei soci ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti.

#### ***Art. 14 – Il Presidente***

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e di curare l'attuazione delle deliberazioni assunte. Ha funzioni di tesoriere e cura l'amministrazione dell'Associazione. Effettua, previo mandato del Consiglio direttivo, qualsiasi operazione finanziaria necessaria o migliorativa per il funzionamento dell'Associazione, ivi inclusa l'accensione, la gestione e l'estinzione di rapporti di conto corrente bancari e postali.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo accertato, superiore a tre mesi, che crei grave pregiudizio alla vita associativa, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

#### ***Art. 15 – Il Vicepresidente***

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo accertato, superiore a tre mesi, che crei grave pregiudizio alla vita associativa ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### ***Art. 16 – Il Segretario***

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e si incarica della tenuta dei libri contabili. Si incarica delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

#### ***Art. 17 – Il rendiconto***

Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, innanzitutto con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

#### ***Art. 18 – Patrimonio***

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote e dai contributi associativi, determinati annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

#### ***Art. 19 – Anno sociale***

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### ***Art. 20 – Sezioni***

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### ***Art. 21 – Modifiche dello Statuto***

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le modalità di cui al precedente art. 11.

Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

#### ***Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione***

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci, aventi diritto di voto, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In casi di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà, sentita l'autorità preposta, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o con fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ***Art. 23 – Clausola Compromissoria***

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, non risolvibili dall'Assemblea straordinaria dei soci, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente di Promozione Sportiva o Federazione sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Ente di Promozione o Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Milano, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irritale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella descritta, la procedura arbitrale prevista dall'Ente di Promozione Sportiva o Federazione sportiva di appartenenza.

#### ***Art. 24 – Norma di rinvio***

Per quanto non convenuto nel presente Statuto si applicano le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ente Nazionale di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata ed in ultima istanza le norme previste dalle leggi in materia.